



**Condizioni delle Garanzie Modulo A+B
Atitur - Firma TO – Mediterraneo
Le Garanzie sono assicurate da
NAVALE – Divisione di UGF ASSICURAZIONI S.p.A.**

Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta dal contraente (tour operator o agenzia di viaggi) che viene rilasciato ai viaggiatori per rendere note le condizioni di assicurazione. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.

N° Tessera Navale SOS:

**in caso di richiesta per queste garanzie va sempre
menzionato il numero di polizza N° 1000 15 600**

PRIMA DEL VIAGGIO

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

a. OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore del viaggio, con il massimo per evento di Euro 10.000,00.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio.

1). Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore.

A questi effetti, in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi:

- ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera,

- a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa caso B) - pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence.

Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data della prenotazione del viaggio.

2). Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.

b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell'iscrizione al viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento ed obblighi in caso di sinistro".

L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali.

Nel caso B), annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c. FRANCHIGIE

Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di annullamento a seguito di malattia o infortunio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte dell'assicurato o del compagno di viaggio, oppure a seguito di decesso delle persone di cui al punto 1); in tutti gli altri casi eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

d. COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1). Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2). Denunciare l'annullamento alla Compagnia

-- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla **UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale - Ufficio Sinistri Annullamento - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) oppure a mezzo Fax 051 7096551**. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove l'Assicurato sia effettivamente rintracciabile.

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare,

- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

-- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a **UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale - Ufficio Sinistri Annullamento - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**: estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN e intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.

N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

DURANTE IL VIAGGIO

• ASSISTENZA NAVALE SOS

Telefonando al numero di Milano (+39) 02 24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance Italia S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di UGF Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

1. CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA

Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2. INVIO DI MEDICINALI URGENTI

quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

3. RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, reossi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4. RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

qualora come da specifica prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto. È anche compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5. TRASPORTO DELLA SALMA

del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

6. RIENTRO DEI FAMILIARI

purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

7. RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

N.B. Le prenotazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di Euro 1.000,00.

8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch'egli in viaggio.

9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.

10. ASSISTENZA LEGALE

quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa del viaggiatore entro il limite di Euro 2.500,00. Inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 15.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

se il viaggiatore ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria la Centrale Operativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di Euro 5.000,00.

10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

a persone residenti in Italia qualora il viaggiatore fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Centrale Operativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

10.3. SPESE TELEFONICHE

e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Centrale Operativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a Euro 100,00.

10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA

affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.

• SPESE MEDICHE

11. La seguente garanzia è prestata direttamente da Navale - Divisione di UGF Assicurazioni S.p.A. che:

- **provvederà** con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure

- **rimborserà** le spese incontrate - per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliere - alla presentazione dei documenti previsti al capitolo Modalità.

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

- all'Estero Euro 15.000,00
- in Italia Euro 1.000,00

- deducendo dall'importo risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.

MODALITÀ'

L'ASSISTENZA NAVALE SOS (garanzie da 1 a 10.4) si ottiene telefonando al N° di Milano: (+39) 02 24128377

Il viaggiatore dovrà segnalare alla centrale operativa il proprio numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE sostenute il viaggiatore dovrà inviare la relativa richiesta a: **UGF Assicurazioni SpA - Divisione Navale - Ufficio Sinistri Navale SOS - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI - e-mail navalesos@ugfassicurazioni.it**, corredata dai seguenti documenti: cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate; codice IBAN e intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.

• BAGAGLIO

12. OGGETTO. Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 la Compagnia rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00. Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per: a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore; b) apparecchiature fotocineattiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche. Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineattici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

SPESE DI PRIMA NECESSITÀ'

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, UGF Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 250,00, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

LIMITAZIONE DELLA COPERTURA

a) il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergo, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

FRANCHIGIA

Dagli indennizzi dovuti in base ai punti sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00.

Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente "punto b. delle limitazioni"

PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI DANNI O PERDITE AL BAGAGLIO, il viaggiatore dovrà inviare la relativa denuncia a: **UGF Assicurazioni SpA - Divisione Navale - Ufficio Sinistri Navale SOS - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI - e-mail navalesos@ugfassicurazioni.it**, corredata dei seguenti documenti: cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della

tessera Navale SOS; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; codice IBAN e intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre:

In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso; **In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore:** copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; **In caso di bagagli non consegnati:** copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta; **In caso di acquisti di prima necessità:** gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

• RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

13. OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che il viaggiatore, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute solo se predisposto da Navale SOS;
- ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione del viaggio;
- rientro anticipato del viaggiatore solo se predisposto da Navale SOS;
- rientro anticipato per decesso del familiare o del compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, per i giorni di durata del viaggio.

Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. Il "buono viaggio" non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "rientro sanitario" non organizzato dalla Centrale Operativa Navale S.O.S.

IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Per ottenere il "Buono viaggio" il viaggiatore è tenuto ad inviare a UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), quanto segue: i propri dati e recapiti, descrizione dell'accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte o di ricovero, stato di famiglia.

• GARANZIA "VIAGGI RISCHI ZERO"

14. OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti dalla forzata modifica del viaggio resasi necessaria dopo l'inizio del viaggio e/o l'interruzione del viaggio stesso a seguito di: eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi Di Stato Ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti Ecc.), casi di forza maggiore in generale.

A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la Società rimborsa:

- il costo della parte di viaggio non usufruita a causa del forzato rientro anticipato (quota individuale di partecipazione, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio);
- il costo sostenuto per la modifica dei servizi turistici e per far fronte a situazioni di emergenza verificatesi dopo l'inizio del viaggio, cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dal viaggiatore o per suo conto, anticipati dalla Contraente.

L'assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura.

MASSIMALI

I risarcimenti di cui sopra verranno riconosciuti entro un massimale pari al costo del viaggio a persona con il massimo di Euro 1.000,00 per passeggero e di Euro 150.000,00 per anno assicurativo.

In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.

ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati prima dell'inizio del viaggio organizzato; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore e/o venditore del viaggio assicurato; dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subiti.

Ai fini della presente garanzia le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore dovrà fornire ricevute e fatture delle spese sostenute. Documentare l'impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi documentare la natura e l'entità dell'evento, documentare la necessità dei servizi sostitutivi acquistati. La documentazione andrà inviata UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), - e-mail: navalesos@ugfassicurazioni.it

• INDENNIZZO PER RITARDO VOLO

15. OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata superiore alle 8 ore complete la Compagnia eroga un'indennità per passeggero di Euro 100,00.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour operator

all'Assicurato, presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati dalla Contraente così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore dovrà documentare l'avvenuto ritardo della partenza del volo di andata. La documentazione che certifichi l'orario di effettiva partenza andrà conseguita dall'Assicurato direttamente e presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro unitamente all'estratto conto di prenotazione comprovante che l'emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal Tour Operator, la copia dei biglietti stessi, l'eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento di orario. In tutti i casi l'Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine di poter fornire alla Compagnia ulteriore documentazione necessaria per la definizione del sinistro. Tale documentazione andrà inviata UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), - e-mail: navalesos@ugfassicurazioni.it

• RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO

16. OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia Indennizzo per ritardo volo e prevede il rimborso del 75% della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso in cui l'assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad 8 ore complete rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato, presso l'Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza.

Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati dalla Contraente così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a relazione circa l'accaduto, l'assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo".

• AUTO

17. In caso di incidente d'auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la Centrale operativa al numero di Milano 02 24128377, potrà essere richiesto il traino presso una officina autorizzata. La garanzia inoltre prevede il rimborso fino a Euro 500,00, delle seguenti spese effettivamente sostenute:

SPESE DI TRAINO del veicolo entro il limite di Euro 250,00 fino alla officina o concessionaria più vicina in grado di ripristinarne l'utilizzo.

SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN'AUTO SOSTITUTIVA. Qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso una officina autorizzata superiore alle otto ore di manodopera, verranno anche rimborsate, entro Euro 250,00, le spese sostenute per l'eventuale pernottamento forzato in attesa della riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.

PER OTTENERE IL RIMBORSO

Il rimborso si ottiene inviando la richiesta a UGF Assicurazioni S.p.A. - Divisione Navale - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI corredata dei propri dati e recapiti, numero della tessera assicurativa, data, luogo e descrizione dell'accaduto, preventivi di riparazione rilasciati dall'officina, originali delle fatture per il traino e/o per il pernottamento forzato o in alternativa per il noleggio dell'auto sostitutiva.

• FAMILIARI A CASA

18. Qualora nel corso del viaggio i familiari dei viaggiatori rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione del viaggiatore) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 02 24128377 che provvederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:

CONSULTO MEDICO. Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il paziente.

INVIO DI MEDICINALI URGENTI dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante.

INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa giudichi necessario l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà organizzato gratuitamente il **TRASFERIMENTO IN AMBULANZA** al centro medico idoneo più vicino.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla

Centrale Operativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di Euro 500,00.

• LA CASA

19. Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza alla abitazione del viaggiatore quali, allagamenti o improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall'esterno, incendio per il quale siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 02 24128377 potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:

INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA nel caso sia necessario contenere le perdite d'acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.

INVIO DI UN FABBRIO qualora non sia possibile reperire le chiavi dell'abitazione e previa autorizzazione scritta del viaggiatore ivi residente, si renda necessario forzare l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato furto o atti vandalici.

VIGILANZA DELL'ABITAZIONE mediante l'invio di una di una guardia giurata a presidio dei beni del viaggiatore qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società fino all'intervento di un artigiano e per la durata massima di 24 ore.

ESCLUSIONI. Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

20. Se non diversamente previsto dalle specifiche garanzie, non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:

- dolo o incuria del viaggiatore;
- guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico. Sono inoltre escluse: h) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; i) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza; j) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionario; k) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; l) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; m) le perdite, danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla Compagnia oltre i 30 giorni dal loro verificarsi.

NORME GENERALI, PRECISAZIONI E PRIVACY

21. Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma del Tour Operator come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

22. Per i viaggi "incoming" in Italia le prestazioni si intendono fornite sostituendo al termine "Italia" il paese di residenza del viaggiatore.

Privacy: ai sensi dell'art.13 c.d. Privacy D.Lgs 30/6/2003 n.196, informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è UGF Assicurazioni S.p.A.; per l'esercizio dei diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi a:

UGF Assicurazioni Spa - Divisione Navale, Via della Unione Europea. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 175/95 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami in merito alla polizza dovranno essere inoltrati per iscritto a: Unità Reclami Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - e-mail: reclami@ugfassicurazioni.it

PRECISAZIONE

Le Prestazioni sono qui riportate in sintesi al solo scopo informativo per consentire ai Viaggiatori di usufruire delle garanzie. In tutti i casi faranno fede gli originali del Contratto e relative condizioni integrali di Polizza depositati presso la Contraente.